

4. La Società di Mutuo Soccorso

4.4 Gli organi sociali

In base a quanto disposto dallo Statuto gli organi sociali delle Società di Mutuo Soccorso sono : l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci ed eventualmente il Collegio dei Probiviri.

In assenza di una esplicita normativa e fatta eccezione per alcune previsioni esplicite contenute nella legge 3818/1886, le Società di Mutuo Soccorso nel disciplinare il funzionamento degli organi sociali all'interno dei propri Statuti, si ispirano frequentemente e per quanto possibile alla disciplina contenuta nel Codice Civile per le Società per azioni (artt. 2363-2409).

In merito all'applicabilità della normativa civilistica appena citata alle Società di Mutuo Soccorso si è pronunciata la Corte di Cassazione che con Sent. del 16 luglio 1968, n. 2570 ha sostenuto che le *"società operaie di mutuo soccorso, che abbiano conseguito la personalità giuridica, sempre che la costituzione della società e l'approvazione dello Statuto risultino da atto notarile ..., sono soggette alle norme sulle società per azioni specie per quanto attiene all'assemblea dei soci e alla impugnazione delle relative deliberazioni e ciò a norma dell'art. 2516 c.c. che fa degli enti mutualistici una specie del genere società cooperative"*.